

COMUNE DI CERVARO

Prov. di Frosinone

UFFICIO TECNICO

DISCIPLINARE D'INCARICO PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI BIMESTRE FEBBRAIO- MARZO 2011

ALLEGATO AL CONTRATTO REP. N° ____ DEL _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Michele MASSARO

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Arch. Dario GIOVINI

ART. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto i seguenti servizi:

- a) Raccolta dai cassonetti e contenitori siti nel territorio dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili;
- b) Trasporto e conferimento in discariche debitamente autorizzate discarica di Colfelice dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili raccolti;
- c) lavaggio e disinfezione ogni 30 (Trenta) giorni dei cassonetti, dei contenitori, dei trespoli e degli automezzi adibiti alla raccolta;

ART. 2

SPECIFICAZIONE DEL SERVIZIO

I servizi di cui all'art. 1 consistono in:

- a) Travaso meccanizzato dei rifiuti dai cassonetti agli appositi automezzi destinati al trasporto dei rifiuti all'impianto di smaltimento;
- b) Trasferimento meccanizzato o a mano dei sacchi di plastica contenenti i rifiuti dai trespoli o dai contenitori agli automezzi suddetti;
- c) Raccolta meccanizzata o a mano dei rifiuti fuoriusciti dai cassonetti, contenitori o trespoli o comunque depositati fuori da questi;
- d) Lavaggio e disinfezione periodica meccanizzata dei cassonetti nonchè lavaggio e disinfezione periodica meccanizzata o a mano dei trespoli o contenitori;
- e) Conferimento in discarica autorizzata ai sensi delle vigenti norme dei rifiuti di cui alle precedenti lett. a), b), e c), mediante idonei automezzi chiusi;
- f) Lavaggio e disinfezione periodica degli automezzi di cui alla precedente lettera e);
- g) Sostituzione dei sacchi in plastica nei contenitori e trespoli.

E' ammesso il trasbordo dei rifiuti raccolti da un automezzo più piccolo ad uno più grande a condizione che avvenga meccanicamente, escluso in ogni caso lo scarico a terra dei rifiuti medesimi.

Per le zone interne ed esterne al centro urbano la raccolta deve essere effettuata tutti i giorni per un totale di N° 300 cassonetti compresa la domenica ed escluso i giorni festivi ed un giorno a scelta, compreso tra il martedì ed il venerdì, pena la rescissione del contratto di appalto.

E' in facoltà dell'amministrazione spostare dal mattino al pomeriggio la svolgimento delle suddette operazioni e di stabilire l'orario e i giorni entro il quale vanno ultimate.

Al lavaggio e disinfezione dei cassonetti dovrà provvedersi con idoneo automezzo. Il lavaggio e disinfezione dei trespoli o contenitori deve essere effettuato secondo quanto stabilito in precedenza.

E' consentito lo scarico dell'acqua reflua delle operazioni di lavaggio nell'impianto fognario comunale. purchè l'impianto stesso sia dotato di impianto di trattamento conforme alle leggi in vigore. In caso contrario, le acque verranno scaricate in impianto di trattamento idoneo indicato dall'amministrazione comunale, dietro corresponsione di equo corrispettivo, integrativo del canone, da convenirsi tra le parti, sempre che l'impianto disti oltre 10 Km. dalla sede comunale.

Il trasporto ed il conferimento dei rifiuti dovrà avvenire entro 24 ore dall'ultimazione della raccolta. Gli automezzi adibiti al trasporto dei rifiuti vanno lavati e disinfettati nello stesso periodo dei cassonetti.

E' facoltà dell'amministrazione comunale disporre che tutte le operazioni di cui ai punti a), b) e c) vengano intensificate anche solo per talune zone cittadine dietro pagamento del corrispettivo risultante dall'appalto.

ART. 3

DURATA DELL'APPALTO

Il servizio, come indicato all'art. 1 e descritto dall'art. 2 è affidato in concessione per DUE MESI con data di inizio corrispondente alla data della determina di aggiudicazione.

La sottoscrizione del contratto d'appalto dovrà avvenire entro 5 giorni dalla data della determina di conferimento.

Qualora entro i sopraindicati termini l'aggiudicatario non addivenga, per qualsiasi motivo, alla sottoscrizione del contratto o all'inizio del servizio, la cauzione provvisoria sarà incamerata dal Comune, il quale, senza ricorrere ad alcun atto di messa in mora, resta immediatamente libero di procedere ad una nuova aggiudicazione a tutto danno, rischio e spese della ditta inadempiente.

ART. 4

CORRISPETTIVI

Al concessionario sarà dovuto, a titolo di corrispettivo un canone forfettario mensile onnicomprensivo. Le eventuali prestazioni richieste in eccedenza all'incarico saranno contabilizzate a parte in ragione di giornata.

Si precisa che, in tutto il territorio comunale sono in uso circa N° 300 cassonetti.

ART. 5

CONSISTENZA MATERIALE E MANUTENZIONE

Prima dell'inizio del servizio, sarà effettuata una ricognizione dei cassonetti, contenitori e trespoli, al fine di individuarne il numero che verrà inserito nell'art. 4 del presente disciplinare. La manutenzione del suddetto materiale, fatta eccezione del lavaggio e disinfezione, rimangono a carico del Comune. L'impresa aggiudicataria risponderà comunque dei danni arrecati al materiale suddetto per fatto colposo dei propri dipendenti.

ART. 6

PAGAMENTO CORRISPETTIVO E VARIAZIONI

Il canone determinato a norma dell'art. 4 sarà ragguagliato ad anno e sarà pagato in rate mensili. posticipate entro il 60° giorno del mese successivo a quello cui la rata di riferisce, previa presentazione di fattura.

ART. 7

COMPITI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'Amministrazione comunale si impegna per tutta la durata dell'appalto ad esercitare le prerogative previste dalla legge comunale e provinciale, dalla vigente legislazione in materia di circolazione stradale, dal D.P.R. 915/1982 e successive integrazioni e modifiche, dai regolamenti comunali, per assicurare il buon andamento e la regolare gestione del servizio appaltato.

ART. 8

OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA

Il concessionario dovrà usare, nella conduzione del servizio, la diligenza del “ buon padre di famiglia”. Egli ha l'obbligo di segnalare immediatamente all'Ente appaltante tutte le circostanze o fatti che, rilevati nell'espletamento del suo compito, possano pregiudicare il regolare svolgimento del servizio ai fini di cui all'articolo precedente. Il concessionario si obbliga a sollevare l'ente Appaltante da qualunque azione che possa essergli intentata da terzi o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, o per trascuratezza o colpa nell'adempimento degli obblighi contrattuali, o per trascuratezza o colpa dell'adempimento dei medesimi.

E' vietato al concessionario cedere direttamente o indirettamente o far gestire in tutto o in parte, il servizio oggetto del presente capitolato. Sono a carico del concessionario i mezzi e la mano d'opera necessaria per l'espletamento del servizio. Tali oneri devono essere dettagliatamente indicati nella relazione a corredo dell'offerta (numero e tipo di automezzi - equipaggio - tipo - personale impiegato - turni - orari e frequenze di servizio).

ART. 9

PERSONALE

Il concessionario è tenuto alla completa osservanza, nei riguardi del personale in servizio alle proprie dipendenze, di tutte le disposizioni e norme contenute nel C.C.N.L. della categoria nonché le disposizioni di legge in materia di riposo settimanale, ferie, assicurazioni sociali ecc.

Sara pure a carico del concessionario il pagamento di tutti i contributi pertinenti al datore di lavoro inerenti le assicurazioni infortuni, malattie, disoccupazione ecc.

Si intendono comprese nel canone oltre le indennità di licenziamento che dovranno essere corrisposte dal concessionario a tutto il personale, calcolate in base alle disposizione di legge in materia.

Eventuali risarcimenti nei confronti dei lavoratori dipendenti derivanti da inadempienze al C.C.F.L. restano a carico della Ditta concessionaria.

ART. 10

VIGILANZA - CONTROLLO - NOTIFICHE

L'Amministrazione comunale, segnalerà al concessionario i funzionari comunali addetti alla vigilanza sul servizio. Tali funzionari effettueranno la vigilanza e il controllo sulla osservanza delle norme tutte del presente capitolato e sul regolare espletamento dei servizi.

Il predetto personale addetto alla vigilanza farà risultare rapporti ciascuna infrazione, notificandone copia al concessionario e al dirigente del servizio.

Verificandosi deficienze ed abusi negli adempimenti degli obblighi contrattuali, essi verranno contestati al concessionario nella forma amministrativa ed egli dovrà essere sentito in contraddittorio con gli organi comunali che hanno effettuato i rilievi del caso.

Tutti i provvedimenti a carico del concessionario saranno adottati con le formalità di cui al successivo articolo, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale a cui, a tal uopo, è data la più ampia facoltà discrezionale riconosciuta ed accettata dallo stesso concessionario sin dal momento della sua partecipazione alla gara di appalto e per il solo fatto di avervi partecipato. I detti provvedimenti saranno notificati dal Messo comunale al domicilio del concessionario.

ART. 11

PENALITA'

In caso di infrazioni o inadempienze di lieve entità o ritardi o cattive esecuzione del servizio, disordine nelle divise del personale cattiva manutenzione dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature, ecc, è fissata la penale di Euro 1.000,00 a Euro 5.000,00 oltre alla spesa per l'esecuzione d'ufficio dei lavori non eseguiti o male effettuati, previa contestazione degli addebiti da parte della Giunta Comunale.

Per le più gravi infrazioni, come il prolungato abbandono di immondizie sulle strade o più volte contestate violazioni al capitolato e alle modalità di svolgimento del servizio, sempre che non si ravvisi la grave inadempienza che rescinde il contratto, il Comune si riserva misure da adottarsi di volta in volta dalla Giunta Municipale mediante comminazione di penali fino a cinque milioni.

La deliberazione dovrà essere notificata al concessionario che avrà diritto di ricorrere al Collegio di cui all'art. 17 entro 48 ore. Il Collegio arbitrale entro sette giorni decide sulla controversia in forma inappellabile. Le penalità applicate, anche nelle more del lodo arbitrale, saranno pagate dal concessionario entro 5 giorni dalla data di notifica del provvedimento. In caso di mancato pagamento saranno prelevate sino al concorrente ammontare, oltre l'interesse del 20 % annuo, dalla rata mensile di canone di prima scadenza. Qualora tale rata non sia sufficiente, la rimanente somma a saldo sarà prelevata fino alla concorrenza necessaria dalla successiva rata e dalla cauzione.

ART. 12

CAUZIONE

A garanzia dell'esatta e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti derivanti dal presente capitolato, l'impresa dovrà costituire all'atto della stipulazione del contratto di appalto, apposita cauzione in contanti o titoli garantiti dallo Stato o a mezzo polizza fidejussoria o fidejussione bancaria per un importo pari al 10 % (dieci per cento) dell'ammontare totale del canone dovuto.

ART. 13

RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO - DECADENZA

Il comune, nel caso in cui si verifichi anche una sola delle seguenti inadempienze, avrà il diritto di risolvere il contratto anticipatamente, salvo l'esperimento di tutte le azioni per danno ed interessi nei confronti dell'impresa:

- a) Quando per qualsiasi ragione
- b) Quando per un mese consecutivo il 30 % delle zone interessate all'appalto, regolarmente accertato e contestato all'impresa, risultasse non servizio.

c) Quando le inadempienze di cui all'art. 12 - comma 2°, nonostante richiami e diffide, siano per numero, frequenza e gravità tali da rendere impossibile la prosecuzione del contratto.

Il tali casi la cauzione prestata dal concessionario sarà incamerata dal Comune in conto rimborso delle spese e dei danni di qualsiasi genere che esso dovrà incontrare e L'Ente stesso provvederà direttamente alla continuazione del servizio dopo aver redatto apposito verbale di consistenza.

L'appalto si intenderà senz'altro risolto in caso di scioglimento o cessazione per qualsiasi causa dell'impresa, ivi compreso il fallimento.

ART. 14

TRASFORMAZIONE DELL'IMPRESA

E' fatto divieto al concessionario di effettuare cessioni e subingressi coinvolgenti altee società o terzi, di effettuare inoltre trasformazioni o ampliamenti della propria ragione sociale. Sono altresì vietate fusioni con altre società o analoghe operazioni societarie commerciali. L'amministrazione appaltante, su richiesta motivata dal concessionario, può, ad insindacabile giudizio, autorizzare le operazioni sopradescritte ove ne ravvisi l'utilità ai fini del servizio. La violazione del presente articolo comporta la risoluzione anticipata del contratto.

ART. 15

CONTROVERSIE

Ogni questione che dovesse insorgere fra Comune e concessionario, relativa alla esecuzione degli obblighi contrattuali, verrà deferita dal Foro di Cassino. Le spese sono a carico in parti uguali del Comune e della ditta appaltatrice.

ART. 16

SPESE INERENTI ALL'APPALTO E CONTRATTO

Tutte le spese inerenti alle formalità contrattuali di cui alla presente appalto antecedenti e conseguenti, nessuna esclusa ed eccettuata, ivi compresa imposte e tasse ad esso relative, sono a carico dell'Impresa.

ART. 17

ELEZIONE DI DOMICILIO

IL concessionario elegge domicilio legale per tutti gli effetti presso il recapito indicato in offerta. Tutte le intimazioni e le notificazioni dipendenti dal presente capitolato saranno fatte al responsabile del servizio presso la suddetta sede.

ART. 18

DICHIARAZIONE DI SERVIZIO PUBBLICO

Il servizio oggetto dell'appalto è, ad ogni effetto, servizio pubblico e per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato. In caso di sospensione o di abbandono, anche parziale, del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, e salvo il diritto di sciopero dei lavoratori dipendenti, l'Amministrazione Comunale potrà sostituirsi al concessionario per l'esecuzione d'ufficio in danno e spese dell'inadempiente.

ART. 19

DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE

Al fine di ogni garanzia di continuità nell'espletamento del servizio, il concessionario è obbligato ad operare fin dall'inizio della concessione con mezzi pienamente efficienti e decorosi. Il personale addetto al servizio dovrà indossare una divisa, fornita a cura e spese del concessionario ed approvata dal Comune. Ogni costo del servizio, nessuno escluso, per personale, manutenzione, consumo di carburante e lubrificanti, pneumatici e camere d'aria, materiali di ricambio, assicurazione furto e incendio, R.C.V.T., tasse di circolazione, ecc., è a carico esclusivo del concessionario. Durante il periodo dell'appalto tutte le responsabilità inerenti alla circolazione, all'uso e comunque alla detenzione dei mezzi sono a carico esclusivo del concessionario. Ove, per qualsiasi ragione, la copertura assicurativa obbligatoria per legge venisse meno e non fosse comunque operante, la responsabilità e gli oneri conseguenti resteranno a carico del concessionario per la parte eventualmente eccedente i massimali di legge.

ART. 20

DISPOSIZIONI GENERALI

Nell'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme vigenti in materia contenute in leggi, regolamenti, circolari ministeriali e direttive varie provenienti da Enti, Amministrazioni ed organi che in genere sovrintendono al Settore oggetto del presente appalto.

ART. 21

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente capitolato si intendono richiamate le disposizioni di legge che regolano la materia, nonché le norme del capitolato generale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici, in quanto applicabili.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Michele MASSARO

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Arch. Dario GIOVINI